



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Supplemento 11 alle Direttive sui contributi dei lavoratori indipen- denti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI e nelle IPG (DIN)

Valide dal 1° gennaio 2019

318.102.311 i DIN

11.18

Premessa concernente il supplemento 11, valido dal 1° gennaio 2019

Nel presente supplemento sono stati introdotti nelle DIN i nuovi valori del contributo minimo, del contributo massimo e della tavola scalare dei contributi fissati nell'Ordinanza 19 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG.

Inoltre, il presente supplemento apporta qualche correzione, precisazione e aggiornamento.

Le modifiche sono contrassegnate con l'annotazione 1/19.

dell'anno (ad esempio in caso di *cessazione dell'attività lucrativa indipendente nel corso dell'anno civile*).

- 1181 Rimangono riservate le eccezioni seguenti:
- 1/19
- se il lavoratore non è assicurato durante l'intero anno civile (ad esempio in caso di partenza all'estero, di arrivo dall'estero o di decesso), il contributo minimo deve essere fissato pro rata temporis in funzione della durata dell'assoggettamento all'assicurazione. Sul conto individuale bisogna sempre iscrivere la durata effettiva dell'attività lucrativa nell'anno di contribuzione, e non un anno intero;
 - per le *persone che hanno raggiunto l'età pensionabile* si applica il tasso minimo della tavola scalare se, dopo deduzione della franchigia, il loro reddito è inferiore al valore più basso della tavola scalare ([art. 21 cpv. 2 OAVS](#)). La stessa regola si applica per l'anno in cui l'assicurato raggiunge l'età pensionabile, ma la cassa deve prelevare almeno la parte proporzionale di contributo minimo dovuta fino alla fine del mese in cui è stata raggiunta l'età pensionabile (v. N. 3007 e 3012 CER);
 - se l'assicurato dimostra che il contributo minimo è già stato riscosso sul salario determinante per un'attività lucrativa dipendente esercitata lo stesso anno, può chiedere che i contributi dovuti per un reddito inferiore o uguale a 9500 franchi l'anno vengano riscossi al tasso minimo della tavola scalare ([art. 8 cpv. 2 LAVS](#)).
- 2004 È considerata lucrativa un'attività svolta allo scopo di conseguire un reddito e aumentare la capacità di rendimento economico. Deve dunque essere data innanzitutto l'intenzione di conseguire un profitto e inoltre l'attività deve essere idonea a lungo termine a tale scopo².
- 1/19

² 8	maggio	1987	RCC	1987	pag. 446	–			
23	giugno	1989	RCC	1989	pag. 520	DTF	115	V	161
15	maggio	1991	RCC	1991	pag. 323	–			
22	maggio	2017	9C_427/2016			DTF	143	V	177

- 2006 Non è considerata lucrativa un'attività solo apparente o non avente nessun carattere lucrativo come l'attività di un amatore che lavora solo per il proprio piacere³.
- 2007 È considerato non attivo un assicurato che esercita durante più anni un'attività di poca importanza economica e da cui non trae alcun reddito⁴.
- 2025
1/19 Le persone che lavorano nei laboratori protetti e nei laboratori occupazionali oppure nell'ambito dei programmi di occupazione sono considerate non esercitanti un'attività lucrativa a condizione che ricevano meno di 18.80 franchi al giorno. Devono essere trattate allo stesso modo le persone la cui retribuzione supera sì tale importo, ma, a causa della dimostrata capacità solo occasionale di lavoro, non raggiunge un importo di 4702 franchi all'anno (registrazione nel CI corrispondente al contributo minimo). Si determina l'importo giornaliero dividendo per il numero di ore annue (2000) l'iscrizione nel CI corrispondente al contributo minimo arrotondato ai 100 franchi superiori. Il risultato è moltiplicato per il numero di ore giornaliere (8)⁵.
- 2041
1/19 Gli assicurati che non sono occupati durevolmente a tempo pieno sono considerati in ogni caso persone senza attività lucrativa se i contributi versati sul reddito da attività lucrativa per anno civile, unitamente a quelli del datore di lavoro, non raggiungono il contributo minimo (482 franchi). Sono anche considerati persone non attive se i contributi versati sul reddito da attività lucrativa, unitamente a quelli del datore di lavoro, sono inferiori alla metà dei contributi che dovrebbero versare in qualità di persone non attive.

³	16	luglio	2003	VSI 2003	pag. 418	–			
	22	maggio	2017	9C_427/2016		DTF	143	V	177
⁴	28	maggio	1986	RCC 1986	pag. 540	–			
	8	maggio	1987	RCC 1987	pag. 446	–			
	10	agosto	1988	RCC 1988	pag. 584	–			
	22	maggio	2017	9C_427/2016		DTF	143	V	177
⁵	26	maggio	1987	RCC 1987	pag. 449	–			

Contributi dovuti sul reddito da attività lucrativa	<	Contributo minimo o ½ del contributo dovuto dalle persone senza attività lucrativa	→ Obbligo contributivo quale <i>persona senza attività lucrativa</i>
	= o >	½ del contributo dovuto dalle persone senza attività lucrativa (ma almeno il contributo minimo)	→ Obbligo contributivo quale <i>persona esercitante un'attività lucrativa</i>

- 2071
1/19
- I contributi sono considerati pagati per:
- le persone senza attività lucrativa il cui coniuge o partner registrato è assicurato nell'AVS ed è considerato come esercitante un'attività lucrativa (v. N. 2003 segg. e 2041 segg. [calcolo comparativo]; [art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS](#))⁶;
 - le persone che lavorano nell'azienda del coniuge o del partner registrato senza percepire un salario in contanti ([art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS](#)), a condizione che i contributi sul reddito da attività lucrativa versati dal coniuge o dal partner registrato – tenendo conto anche di quelli del datore di lavoro – ammontino almeno al *doppio del contributo minimo di 482 franchi* (v. al riguardo la tavola sinottica riguardo all'obbligo contributivo delle persone sposate o che vivono in unione domestica registrata nell'Allegato 5).

- 2072
1/19
- Questo vale anche se il coniuge o il partner registrato senza attività lucrativa è soggetto all'obbligo contributivo soltanto una parte dell'anno. Anche in questo caso, affinché i contributi siano considerati pagati, il coniuge o il partner registrato deve aver versato almeno il doppio del contributo minimo di 482 franchi⁷.

Esempio: durante tutto il 2019 A lavora come indipendente e versa contributi sul reddito da attività lucrativa per un importo di 712 franchi. Nell'ottobre 2019 la sua partner registrata B, che non esercita alcuna attività lucrativa, raggiunge l'età pensionabile ordinaria.

⁶	3	aprile	2014	9C 593/2013	DTF	140	V	98
⁷	7	dicembre	2000	VSI 2001	pag. 75	DTF	126	V 417

Affinché B sia esentata dall'obbligo contributivo dal gennaio all'ottobre 2019, nel 2019 A deve aver versato contributi pari almeno al doppio del contributo minimo, ossia almeno 2×482 franchi = 964 franchi. Poiché questi contributi non sono stati versati, per i mesi da gennaio a ottobre, B è soggetta all'obbligo contributivo quale persona senza attività lucrativa⁸.

2073
1/19 La regola menzionata al N. 2071 si applica anche all'anno civile del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica, del divorzio o dello scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata e della vedovanza o del decesso del partner registrato ([art. 3 cpv. 4 lett. a LAVS](#)).

Esempi:

Matrimonio: A e B si sposano nel maggio 2019. Soltanto A svolge un'attività lucrativa. Affinché i contributi di B siano considerati pagati, nel 2019 A deve versare contributi sul reddito da attività lucrativa pari almeno al doppio del contributo minimo (964 franchi). In tal caso, i contributi di B sono considerati pagati per l'intero anno civile.

Se, invece, A versa contributi inferiori al doppio del contributo minimo, B sottostà all'obbligo contributivo quale persona senza attività lucrativa per l'intero anno (per il calcolo dei contributi nell'anno civile del matrimonio, v. il N. 2079).

Divorzio: C e D divorziano nel maggio 2019. Soltanto C esercita un'attività lucrativa. Affinché i contributi di D siano considerati pagati, nel 2019 C deve versare contributi sul reddito da attività lucrativa pari almeno al doppio del contributo minimo (964 franchi). In tal caso, i contributi di D sono considerati pagati per l'intero anno civile.

Se, invece, C versa contributi inferiori al doppio del contributo minimo, D sottostà all'obbligo contributivo quale persona senza attività lucrativa per l'intero anno (per il calcolo dei contributi nell'anno civile del divorzio, v. il N. 2079).

Vedovanza: nel maggio 2019 F, la partner registrata di E – che non svolge alcuna attività lucrativa – muore. Nei mesi da gennaio a maggio F ha versato contributi salariali superiori a 964 franchi. I contributi di E sono quindi considerati pagati per *tutto* il 2019.

Se, invece, F avesse versato contributi inferiori al doppio del contributo minimo, E sarebbe soggetta all'obbligo contributivo quale persona senza attività lucrativa per l'*intero anno* (per il calcolo dei contributi nell'anno civile della vedovanza, v. i N. 2079, 2101 e 2122).

2113 I contributi degli assicurati senza attività lucrativa che devono versare un contributo superiore a quello minimo sono calcolati in base alla tabella figurante nell'[art. 28 OAVS](#). Il reddito conseguito in forma di rendita è moltiplicato per 20 e aggiunto alla sostanza⁹. Per quanto riguarda la base di calcolo (sostanza e reddito conseguito in forma di rendita determinanti), si vedano i N. 2080 segg. e i N. 2095 segg. (calcolo temporale)

2117 *Esempio 1: persona non sposata*
1/19 A non è sposato e per tutto il 2019 è tenuto a versare i contributi quale persona senza attività lucrativa. Dispone di un reddito mensile conseguito in forma di rendita di 3000 franchi (variante: 1000 franchi). La sua sostanza al 31 dicembre ammonta a 500 000 franchi (variante: 50 000 franchi).

<i>Base di calcolo / Sostanza e reddito conseguito in forma di rendita determinanti</i>	<i>Importo dei contributi</i>
<p><i>Esempio 1</i></p> <p>Sostanza al 31.12.2019: 500 000 franchi e reddito conseguito in forma di rendita da gennaio a dicembre 2019 moltiplicato per 20: 20 x 36 000 franchi = 720 000 franchi <i>Base di calcolo: 1 220 000 franchi</i></p>	<p>Contributo annuo conformemente alla tabella: <i>2357.50 franchi</i></p>

⁹ 20 giugno 1964 RCC 1965 pag. 93 –
6 giugno 2017 9C_121/2017 DTF 143 V 254

<p><i>Variante con il contributo minimo</i></p> <p>Sostanza al 31.12.2019: 50 000 franchi e reddito conseguito in forma di rendita da gennaio a dicembre 2019 moltiplicato per 20: $20 \times 12 \times 1000$ franchi = 240 000 franchi <i>Base di calcolo: 290 000 franchi</i></p>	<p>Contributo annuo conformemente alla tabella: <i>482 franchi</i> (contributo minimo)</p>
--	--

2119
1/19

Esempio 3: arrivo dall'estero di una persona non sposata
D non è sposato. Il 1° agosto 2019 arriva in Svizzera. Da agosto a dicembre è assicurato e tenuto a versare i contributi. Nei cinque mesi in cui è soggetto all'obbligo contributivo consegue un reddito in forma di rendita per un importo complessivo di 15 000 franchi (variante 1: 5000 franchi; variante 2: 90 000 franchi). La sua sostanza al 31 dicembre ammonta a 500 000 franchi (variante 1: 50 000 franchi; variante 2: 5 milioni di franchi).

<i>Base di calcolo / Sostanza e reddito conseguito in forma di rendita determinanti</i>	<i>Importo dei contributi</i>
<p>Sostanza al 31.12.2019: 500 000 franchi e reddito conseguito in forma di rendita da agosto a dicembre 2019 moltiplicato per 20 ($20 \times 15\,000$ franchi = 300 000 franchi) e calcolato su dodici mesi: 720 000 franchi <i>Base di calcolo: 1 220 000 franchi</i></p>	<p>5/12 del contributo annuo conformemente alla tabella (2357.50 franchi): <i>982.50 franchi</i></p>
<p><i>Variante 1 con calcolo pro rata del contributo minimo</i></p> <p>Sostanza al 31.12.2019: 50 000 franchi e reddito conseguito in forma di rendita da agosto a dicembre 2019 moltiplicato per 20 (20×5000 franchi = 100 000 franchi) e calcolato su dodici mesi: 240 000 franchi <i>Base di calcolo: 290 000 franchi</i></p>	<p>5/12 del contributo annuo conformemente alla tabella (482 franchi): <i>200.85 franchi</i></p>
<p><i>Variante 2 con calcolo pro rata del contributo massimo</i></p> <p>Sostanza al 31.12.2019: 5 mio. di franchi e reddito conseguito in forma di rendita da agosto a dicembre 2019 moltiplicato per 20 ($20 \times 90\,000$ = 1 800 000 franchi) e calcolato su dodici mesi: 4 320 000 franchi <i>Base di calcolo: 9 320 000 franchi</i></p>	<p>5/12 del contributo annuo conformemente alla tabella (24 100 franchi): <i>10 042.65 franchi</i></p>

2120
1/19**Esempio 4: una persona che vive in unione domestica registrata raggiunge l'età pensionabile**

E vive in unione domestica registrata con F. Non esercita alcuna attività lucrativa e nel maggio 2019 raggiunge l'età pensionabile. Per l'intero anno civile F è tenuto a versare i contributi quale persona senza attività lucrativa. Da gennaio a maggio i partner conseguono un reddito in forma di rendita per un importo complessivo di 15 000 franchi; da giugno a dicembre il loro reddito in forma di rendita è pari a 45 500 franchi. La loro sostanza al 31 dicembre ammonta a 800 000 franchi.

<i>Base di calcolo / Sostanza e reddito conseguito in forma di rendita determinanti</i>	<i>Importo dei contributi</i>
<p>Contributi E: metà della sostanza dei partner registrati al 31.12.2019: 400 000 franchi e metà del reddito conseguito in forma di rendita dai partner registrati da gennaio a maggio 2019 moltiplicato per 20 ($\frac{1}{2} 20 \times 15\ 000$ franchi = 150 000 franchi) e calcolato su dodici mesi: 360 000 franchi Base di calcolo: 760 000 franchi</p>	<p>5/12 del contributo annuo conformemente alla tabella (1435 franchi): 598 franchi</p>
<p>Contributi F: metà della sostanza dei partner registrati al 31.12.2019: 400 000 franchi e metà del reddito conseguito in forma di rendita dai partner registrati nel 2019 moltiplicato per 20 (= complessivamente 60 500 franchi): 60 500 franchi Base di calcolo: 1 005 000 franchi</p>	<p>Contributo annuo conformemente alla tabella: 1947.50 franchi</p>

- 3033
1/17 Fanno parte del fabbisogno vitale (minimo vitale), oltre all'importo di base personale del debitore e agli obblighi di mantenimento di quest'ultimo in virtù del diritto di famiglia, in particolare le spese di affitto e di riscaldamento, gli oneri sociali nonché eventuali spese professionali e le spese di malattia non coperte. Per maggiori dettagli in merito al calcolo del minimo vitale previsto dal diritto dell'esecuzione, fanno stato i tassi e le regole di calcolo cantonali, che devono essere richiesti agli uffici delle esecuzioni e dei fallimenti corrispondenti (www.betreibung-konkurs.ch/cantoni)¹⁰. Esempio di direttive cantonali: www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_E3_60_p04.html
- 3038
1/19 La possibilità di compensare contributi AVS/AI/IPG con una rendita AVS esclude una riduzione dei contributi, dato che la compensazione ha precedenza sulla valutazione del rispetto del minimo vitale. La richiesta di riduzione dei contributi è dunque sottoposta a verifica solo se la compensazione è stata rifiutata.

¹⁰ 28 settembre 1988 RCC 1989 pag. 122 –

4^a parte: Allegati

3. Autorità cantonali competenti per l'esame delle richieste di condono dei contributi

([art. 32 OAVS](#))

1/19

Appenzello Esterno	Gemeinderat der Wohnsitzgemeinde
Appenzello Interno	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
Argovia	Gemeinderat des Wohnsitzes des Gesuchstellers
Basilea-Campagna	Gemeinderat der Wohnsitzgemeinde
Basilea-Città	Cassa cantonale di compensazione
Berna	Einwohnergemeinderat der Gemeinde des Wohnsitzes des Versicherten / Conseil communal du domicile de l'assuré
Friburgo	Gemeinderat / Conseil communal
Ginevra	Caisse cantonale de compensation AVS
Giura	Caisse de compensation du canton du Jura
Glarona	Ausgleichskasse des Kantons Glarus
Grigioni	Vorstand der Wohnsitzgemeinde
Lucerna	Gemeinderat des zivilrechtlichen Wohnsitzes
Neuchâtel	Service social de la commune de domicile des assurés
Nidvaldo	Kantonaler Sozialdienst
Obvaldo	Einwohnergemeinderat
San Gallo	Politische Gemeinde
Sciaffusa	Kantonale Ausgleichskasse
Soletta	Kantonale Ausgleichskasse
Svitto	Fürsorgebehörde der Wohnsitzgemeinde

Ticino	Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento
Turgovia	Departement für Finanzen und Soziales das zuständige Departement
Uri	Urner Sozialdienste
Vallese	Gemeinderat der Wohnortsgemeinde des Versicherten / Conseil communal du domicile de l'assuré
Vaud	Caisse cantonale vaudoise de compensation
Zugo	Gemeinderat der Wohnsitzgemeinde
Zurigo	Zurigo: Dienstabteilung Support Sozialdepartement Winterthur: AHV-Zweigstelle Altri Comuni: Gemeinderat

6. Esempi di calcolo comparativo

Esempio 1: attività a tempo parziale

1/19

Una coppia divorzia nel marzo 2019. In base alla sentenza di divorzio, all'ex moglie vengono assegnate una sostanza di 1 milione di franchi e una pensione alimentare mensile di 3000 franchi. Fino al divorzio essa ha ricevuto alimenti pari a 3500 franchi al mese. A partire dal mese di aprile lavora a tempo parziale (grado di occupazione: 20 %) e guadagna 800 franchi al mese.

Osservazioni preliminari:

- Se l'ex marito avesse esercitato un'attività lucrativa e, nel 2019, versato contributi per un importo di almeno 964 franchi, i contributi dell'ex moglie sarebbero stati considerati pagati per l'intero anno (v. N. 2071 segg.). Questo non è il caso nel presente esempio. L'ex moglie è quindi tenuta a versare i contributi.
- Poiché l'attività è svolta al 20 per cento, «non è considerata come esercitata a tempo pieno» (v. N. 2039). Bisogna quindi eseguire un calcolo comparativo:

a) Contributi dovuti come persona esercitante un'attività lucrativa:

Reddito da attività lucrativa da aprile a dicembre: 9×800 franchi = 7200 franchi

Contributi: 7200 franchi $\times 10,25\%$ = *738 franchi*

b) Contributi dovuti come persona senza attività lucrativa:

Per l'intero anno in cui è stato pronunciato il divorzio sono determinanti la sostanza e il reddito conseguito in forma di rendita individuali (v. N. 2079):

– sostanza determinante: 1 000 000 franchi

– reddito determinante conseguito in forma di rendita: $20 \times 3 \times 3500$ franchi +

$20 \times 9 \times 3000$ franchi = 750 000 franchi

La base di calcolo è quindi di 1 750 000 franchi. Il contributo dovuto secondo la tabella contributiva ammonta a *3485 franchi*.

c) Confronto: 3485 franchi : 2 > 738 franchi → L'ex moglie deve versare i contributi come persona senza attività lucrativa.

Esempio 2: attività a tempo parziale

1/19

Una partner registrata diventa vedova nel marzo 2019. Il giorno del decesso la sostanza delle partner registrate ammontava a 1 milione di franchi e il loro reddito conseguito in forma di rendita a 10 000 franchi mensili. Dal decesso della partner, la partner superstite percepisce un reddito conseguito in forma di rendita di 5000 franchi mensili. Al 31.12.2019 la sua sostanza ammonta a 200 000 franchi. Durante l'intero 2019 percepisce una retribuzione di 1000 franchi mensili per lo svolgimento di un'attività accessoria.

Osservazioni preliminari:

- Se la partner deceduta avesse esercitato un'attività lucrativa e versato nel 2019 contributi per un importo di almeno 964 franchi l'anno, i contributi della partner sarebbero stati considerati pagati (v. N. 2071 segg.). Questo non è il caso nel presente esempio. La partner è quindi tenuta a versare i contributi.
- Poiché l'attività svolta è accessoria, «non è considerata come esercitata a tempo pieno» (v. N. 2039). Bisogna quindi eseguire un calcolo comparativo:

a) Contributi dovuti come persona esercitante un'attività lucrativa:
 Reddito da attività lucrativa da gennaio a dicembre: 12 x 1000 franchi = 12 000 franchi.

Contributi: 12 000 franchi x 10,25 % = 1230 franchi

b) Contributi dovuti come persona senza attività lucrativa (v. N. 2079):

1. Contributi da gennaio a marzo (giorno del decesso)

- ½ della sostanza delle partner al giorno del decesso: 500 000 franchi

- e ½ del reddito conseguito in forma di rendita dalle partner:
 5000 x 12 x 20 = 1 200 000

Totale:	1 700000,00	franchi
Contributo annuo:	3382.50	franchi
Pro rata per 3 mesi:	845.70	franchi
(contributo trimestrale secondo tabella)		

2. Contributi da aprile a dicembre (a partire dal giorno del decesso)

- Sostanza della partner superstite al 31 dicembre 2019:
200 000 franchi
 - e reddito conseguito in forma di rendita dalla partner superstite:
 $5000 \times 12 \times 20 = 1\,200\,000$
- | | | |
|---|--------------|---------|
| Totale: | 1 400 000,00 | franchi |
| Contributo annuo: | 2767.50 | franchi |
| Pro rata per 9 mesi:
(secondo tabella) | 2075.40 | franchi |

Totale dei contributi dovuti come persona senza attività lucrativa:
 $845.70 + 2\,075.40 = 2921.10$ franchi

c) Confronto: 2921.10 franchi: $2 > 1230$ franchi → La partner registrata deve pagare i contributi come persona senza attività lucrativa.

7. Esempio di determinazione del tipo di contributi dovuti dai beneficiari di PC senza attività lucrativa (contributo minimo o contributi gradualisti; art. 28 cpv. 6 OAVS)

1/19

Entrate	All'anno	
Rendita AVS (1500.– al mese)	18 000	
Rendita LPP (1300.– al mese)	15 600	
Parte della sostanza considerata come reddito, 10 % di 42 500.– (sostanza di 80 000.– e deduzione di una franchigia di 37 500.–)	4250	
Reddito da sostanza	400	
Totale entrate	38 250	
Spese all'anno	Variante 1 Contributi ordinari dei non attivi	Variante 2 Contributo minimo
Fabbisogno vitale	19 050	19 050
Pigione lorda	13 200	13 200
Premio medio dell'assicurazione malattie	5112	5112
Contributi dei non attivi	1 435	482
Totale spese	38 797	37 844
4		
Diritto alle PC		
(spese meno entrate)	547	0

Il contributo ordinario delle persone senza attività lucrativa si basa su un importo di 752 000 franchi, arrotondato a 750 000 franchi (80 000 franchi di sostanza ai quali si aggiungono le rendite AVS e LPP moltiplicate per 20, v. [art. 28 cpv. 1–3 OAVS](#)).